



GUIDA ALLE ELEZIONI PROVINCIALI

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BRINDISI



15 MARZO 2026

*Aggiornata al **13/02/2026***

IL PRESIDENTE

Sono eleggibili i Sindaci della provincia in carica.

- E' eletto dai Sindaci e dai Consiglieri in carica dei Comuni della Provincia
- Dura in carica 4 anni

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sono eleggibili i Sindaci e i Consiglieri Comunali in carica.

E' eletto dai Sindaci e dai Consiglieri in carica dei Comuni della Provincia

- Dura in carica 2 anni
- E' composto dal Presidente e da **12** Consiglieri

L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE

L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno **51*** aventi diritto al voto (sindaci e consiglieri comunali), da presentare

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 22 Febbraio 2026 (21° giorno antecedente la votazione) e

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 23 Febbraio 2026 (20° giorno antecedente la votazione).

Si vota in un'unica giornata dalle 8.00 alle 20.00 presso la sede della Provincia.

Il voto è ponderato.

* dato provvisorio

L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Unico collegio elettorale corrispondente all'intero territorio della provincia.

L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 12.

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati

Liste sottoscritte da almeno **17*** elettori e presentate

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del del 22 Febbraio 2026 (21° giorno antecedente la votazione) e

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 23 Febbraio 2026 (20° giorno antecedente la votazione).

Si vota in un'unica giornata dalle 8.00 alle 20.00 presso la sede della Provincia.

Il voto è ponderato

** dato provvisorio*

RAPPRESENTANZA DI ENTRAMBI I GENERI NELLE LISTE DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE PROVINCIALE

In applicazione dell'art.1, c. 71, L. 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

IL VOTO PONDERATO

Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di Consigliere Provinciale.

Inoltre, è ammesso il **voto di lista**.

IL VOTO PONDERATO

LEGGE 7 aprile 2014, n. 56. Allegato A (articolo 1, comma 34)

Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 23, comma 1-bis) la modifica dell'Allegato A, lettera e).

Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui e' commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province.

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune e' ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente e' assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o piu' fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica e' ridotto a detta cifra; e' esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla

lettera c); il valore percentuale eccedente e' assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35;

e' esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice e' dato **((...))** dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, **((approssimato alla terza cifra decimale e))** moltiplicato per 1.000.

IL VOTO PONDERATO



Circolare n. 35 / 2014.

Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. — Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali.

Di seguito alla circolare n. 32 del 2014 concernente le linee guida per lo svolgimento delle elezioni di cui in oggetto, si comunica che, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 190 del 18 agosto 2014, è stata pubblicata la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; tale provvedimento normativo ha apportato, tra l'altro, alcune modificazioni alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sul procedimento per le elezioni di secondo grado del consiglio metropolitano, del presidente e del consiglio provinciale.

In particolare, l'articolo 23, comma 1, lettere a) e d), del decreto-legge n. 90/2014 detta modifiche ai commi 15, primo periodo, e 79, lettera a), dell'articolo 1 della legge n. 56 /2014, stabilendo che il termine massimo entro cui svolgere le prime elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali sia differito dal 30 settembre al 12 ottobre 2014. Ne consegue che le elezioni in questione, per la cui indizione questo Ministero aveva indicato, ai fini del contemporaneo svolgimento sul territorio nazionale, la data di domenica 28 settembre, potrebbero ora essere convocate per la data, ultima possibile, di domenica 12 ottobre 2014.

Inoltre, con il comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinqies), dell'articolo 23, si introducono disposizioni che, modificando l'articolo 1, commi 74, 76 e 77, della legge n. 56/ 14, consentono, per le elezioni dei consigli provinciali, l'espressione del voto di lista — mentre in precedenza si prevedeva, per tale consultazione, il solo voto ad un candidato a consigliere provinciale — stabilendo poi conseguentemente le modalità di riparto dei seggi tra le liste, attraverso il richiamo a quanto già disciplinato per i consigli metropolitani (quindi, in sintesi, voto di lista con un'eventuale preferenza e sistema proporzionale d'Hondt per la distribuzione dei seggi alle liste sia per i consigli metropolitani sia per i consigli provinciali).

Pertanto, valgono ora, anche per le elezioni dei consigli provinciali, i suggerimenti già formulati con le suddette linee guida per le modalità di votazione, scrutinio, assegnazione dei seggi alle liste e proclamazione degli eletti dei consigli metropolitani.

Viceversa, quanto alle modalità di presentazione delle candidature per le elezioni dei consigli provinciali, queste non sono cambiate rispetto ai suggerimenti già impartiti, essendo comunque prevista dalla legge n. 56/ 14 la loro presentazione all'interno di liste.

continua Circolare n. 35 / 2014

IL VOTO PONDERATO

segue Circolare n. 35 / 2014



Con l'articolo 23, comma 1, lettera c-bis), si integra, poi, il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990, prevedendo espressamente che i pubblici ufficiali ivi citati svolgano la funzione di autenticazione delle sottoscrizioni anche per i procedimenti elettorali in questione, come peraltro già indicato in via amministrativa con le medesime linee guida.

Viene chiarito, inoltre, con il comma 1, lettera a-ter), dell'articolo 23, di modifica dell'articolo 1, comma 26, della medesima legge n. 56, che le liste per il consiglio metropolitano devono avere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. In caso di liste che superano tale limite, l'Ufficio elettorale ricuserà le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

L'articolo 23, comma 1-bis, introduce una limitata modifica al procedimento di calcolo dell'indice di ponderazione di cui all'allegato A, lettera e), della legge n. 56, stabilendo che l'approssimazione alla terza cifra decimale venga effettuata solo prima della prevista moltiplicazione per 1.000, sì da evitare, in pratica, che l'indice stesso abbia cifre decimali.

La scrivente Direzione contribuirà all'attuazione delle nuove disposizioni, pubblicando sul sito internet di questo Ministero sia i conseguenti, nuovi modelli di schede per le elezioni del consiglio provinciale, sia gli aggiornati verbali del seggio e di proclamazione dei risultati ufficiali nonché il modificato prospetto esemplificativo per il calcolo dell'indice provvisorio di ponderazione.

Infine, l'articolo 23, comma 1-ter, lettera a), in considerazione dell'anticipato scioglimento del comune capoluogo, dispone che le elezioni del consiglio metropolitano di Venezia non si debbano più svolgere entro il 12 ottobre 2014, ma solo entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia, prevedendosi espressamente che tale comune rinnoverà i propri organi in occasione del turno elettorale ordinario del 2015.

Con l'occasione, si precisa che, nelle linee guida per lo svolgimento delle elezioni di secondo grado in oggetto, allegate alla richiamata circolare n. 32 del 2014, al punto 6), «Presentazione delle liste di candidati ai consigli metropolitani e provinciali ...» (pagine 6 e 7), deve intendersi come di seguito parzialmente rettificato:

«La legge n. 56/2014 (commi 27 e 28 e commi 71 e 72) prevede anche delle disposizioni a tutela della rappresentanza di genere nelle liste, ma tali disposizioni non si applicheranno per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, cioè dalla data del 26 dicembre 2012.».

Di tutto quanto sopra le SS. LL. vorranno informare le Amministrazioni provinciali e comunali, nonché le forze politiche locali, per i rispettivi adempimenti.

(...SEGUE) IL VOTO PONDERATO

Fasce Demografiche previste dall'articolo 1, comma 33, della Legge 7 aprile 2014, n. 56	Colori delle schede di votazione
Fascia A) Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	Azzurro
Fascia B) Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti	Arancione
Fascia C) Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti	Grigio
Fascia D) Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti	Rosso
Fascia E) Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti	Verde
Fascia F) Comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti	Viola
Fascia G) Comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti	Giallo
Fascia H) Comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti	Marrone
Fascia I) Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	Blu

(...SEGUE) IL VOTO PONDERATO

COMUNE	ABITANTI	SINDACO	CONSIGLIERI	TOTALE ELETTORI SINDACO + CONSIGLIERI	C
CELLINO SAN MARCO	6.170	1	12	13	
ERCHIE	8.286	1	12	13	
SANDONACI	6.216	1	12	13	
SAN MICHELE SALENTINO	6.134	1	12	13	
SAN PANCRAZIO SALENTINO	9.386	1	16	17	
TORCHIAROLO	5.241	1	12	13	
VILLA CASTELLI	9.079	1	12	13	
	50.512	7	88	95	

(...SEGUE) IL VOTO PONDERATO

COMUNE	ABITANTI	SINDACO	CONSIGLIERI	TOTALE ELETTORI SINDACO + CONSIGLIERI	D
CAROVIGNO	16.925	1	16	17	
CEGLIE MESSAPICA	18.880	1	16	17	
CISTERNINO	11.231	1	16	17	
LATIANO	13.660	1	16	17	
MESAGNE	0	0	0	0	
ORIA	14.569	1	16	17	
SAN PIETRO VERNOTICO	13.156	1	16	17	
SAN VITO DEI NORMANNI	18.267	1	16	17	
TORRE SANTA SUSANNA	10.151	1	16	17	
	116.839	8	128	136	



(...SEGUE) IL VOTO PONDERATO

COMUNE	ABITANTI	SINDACO	CONSIGLIERI	TOTALE ELETTORI SINDACO + CONSIGLIERI	E
BRINDISI	83.317	1	32	33	
FASANO	38.943	1	24	25	
FRANCAVILLA FONTANA	35.246	1	24	25	
OSTUNI	30.302	1	24	25	
	187.808	4	104	108	

(...SEGUE) IL VOTO PONDERATO

Fasce Demografiche previste dall'articolo 1, comma 33, della Legge 7 aprile 2014, n. 56	NUMERO COMUNI	ELETTORI	ABITANTI	VALORE %	SUP. SOGLIA 35%	RIDISTR.	VALORE DEFIN. %
Fascia A) Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti							
Fascia B) Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti							
Fascia C) Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti	7	95	50.512	14,222	0	+15,778	30,0
Fascia D) Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti	8	136	116.839	32,898	0	+2,102	35,0
Fascia E) Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti	4	108	187.808	52,880	17,880	-17,880	35,0
Fascia F) Comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti							
Fascia G) Comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti							
Fascia H) Comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti							
Fascia I) Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti							
	19	339	355.159	100			100,0

LA PONDERAZIONE DEL VOTO IN PROVINCIA DI BRINDISI

1. Assegnazione dei Comuni in **tre** fasce demografiche;

2. Valore percentuale:
$$\frac{100 * \text{popolazione di ciascuna fascia demografica}}{\text{popolazione dell'intera Provincia}}$$

3. Divisione del valore percentuale per il numero complessivo dei Sindaci e Consiglieri appartenenti alla medesima fascia;

4. Il risultato della divisione si moltiplica per mille.

LA PONDERAZIONE DEL VOTO

Esempio:

Popolazione dei **7** Comuni appartenenti alla Fascia **C**: 50.512 abitanti.

valore percentuale di 50.512 rispetto a 355.159: **14,222%**

Si somma alla percentuale la ridistribuzione dell'eccedenza delle fasce che superano il 35%

$$14,222 + 15,778 = 30\%$$

Si divide **30** (percentuale ricavata nel punto precedente) per **95** (n. di Sindaci e Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Fascia C)

$$0,315$$

Si moltiplica 0,315 per 1000

$$315$$

315 - voto ponderato Comuni della Fascia C

(...segue) IL VOTO PONDERATO

FASCE		C ₁ n. comuni	C ₂ popolazione	C ₃ elettori	D pop.fascia/pop.provincia Peso della fascia demografica sulla popolazione provinciale %	E eccedenza eventuale su 35	F Redistribuzione eventuale su 35	G peso effettivo dopo la rideterminazione di 35	H INDICE DI PONDERAZIONE
a	<3000								
b	3000>5000								
c	5000>10000	7	50.512	95	14,222		15,778	30,000	315
d	10000>30000	8	116.839	136	32,898		2,102	35,000	257
e	30000>100000	4	187.808	108	52,880	-17,880		35,000	324
f	10000>250000								
g	250000>500000								
h	500000>1000000								
i	>1000000								
TOTALE		19	355.159	339	100	17,880	17,880	100	

(...segue) IL VOTO PONDERATO

C_{1,2,3}: numero di comuni, popolazione e numero di elettori (sindaci + consiglieri comunali) per le fasce demografiche indicate dalla legge al comma 33 dell'articolo unico.

D: risultato, per ciascuna fascia demografica, del rapporto percentuale tra la popolazione della fascia di riferimento (C2) per la popolazione complessiva della provincia (Allegato A, lettera b) legge 56/2014).

E: verifica che nessuna fascia demografica ecceda il valore di 35 (Allegato A, lettera d), legge 56/2014).

F: se è presente una o più fasce che eccedono il valore di 35, l'eccedenza è ripartita tra tutte le altre fasce demografiche in proporzione alla loro popolazione (Allegato A, lettera d), legge 56/2014).

G: peso effettivo percentuale dopo la rideterminazione (D+F). Nessuna fascia deve risultare sopra 35 (Allegato A, lettera d), legge 56/2014).

H: Indice di ponderazione. Si ottiene dividendo il valore percentuale determinato per ciascuna fascia (G) per il numero complessivo degli elettori della fascia demografica (C3) e si moltiplica per 1.000 (Allegato A, comma e) legge 56/2014).

(...segue) IL VOTO PONDERATO

Fasce Demografiche previste dall'articolo 1, comma 33, della Legge 7 aprile 2014, n. 56	NUMERO COMUNI	ELETTORI	ABITANTI	VOTO PONDERATO
Fascia C) Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti	7	95	50.512	315
Fascia D) Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti	8	136	116.839	257
Fascia E) Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti	4	108	187.808	324
	19	339	355.159	